



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Enti Terzo Settore  
*Governance* e libri sociali

# L'ORGANO DI CONTROLLO

**ISABELLA MAININI**

---

11 marzo 2021



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## Art. 30

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

---

# NOMINA

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, **è obbligatoria:**

- nelle fondazioni del Terzo settore **art.30 c.1**;
- nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore se sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti **art.30 c.2**:
  - ✓ totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  - ✓ ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  - ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità<sup>63</sup>;
- negli ETS che abbiano costituito patrimoni separati destinati ad uno specifico affare **art.30 c.4**

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati **art.30 c.3**

# REQUISITI

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

**I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.**

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. **Art. 30 c.5**

*Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.*

# CAUSE DI ESCLUSIONE O DECADENZA

**non può far parte o assumere la veste di organo di controllo e, se eletto, decade dall'ufficio:**

- chi è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

In caso di cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale o di perdita dei requisiti per l'iscrizione agli albi professionali o per la carica di professore universitario di ruolo, interviene anche la decadenza dall'organo di controllo.

**Lo statuto dell'Ente, comunque, può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.**

# COMPITI

L'organo di controllo: **Art. 30 c. 6-7-8**

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui al successivo art. 31 co. 164 (in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro);
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- può procedere, tramite i singoli componenti, ad atti di ispezione e di controllo, eventualmente chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso di **superamento dei limiti dimensionali previsti per la nomina del revisore legale dei conti, l'organo di controllo ha la facoltà di esercitare anche tale funzione.**

In questa ipotesi, però, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## Art. 31

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

# IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

---



1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore **devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**
  - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. **L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.**
3. **La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.**